



Agli Alunni e ai Genitori delle Classi Quinte
Bachecca Web - ScuolAttiva

OGGETTO: Criteri di valutazione per l'ammissione agli Esami di Stato. A.S. 2023/2024.

Ai sensi del D.P.R. del 22/06/2009 n. 122 e del D.Lgs. n. 62/2017, art. 13, comma 2, lettere b) e c), saranno ammessi agli Esami di Stato gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) **Abbiano conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina fatta salva la possibilità per il C.d.C. di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a 6/10 in una sola disciplina**
- b) **Abbiano riportato un voto di condotta non inferiore a 6/10;**
- c) **Abbiano frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale delle lezioni;**
- d) **Abbiano partecipato, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;**
- e) **Abbiano effettuato il numero minimo di ore previste nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.**

Gli alunni che non rispettino anche una sola delle condizioni suesposte non saranno ammessi agli Esami di Stato.

Relativamente al criterio indicato al punto "c", si precisa che non verranno conteggiate le ore di assenza dovute ai seguenti motivi:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Assenze dovute a motivi di lavoro, **adeguatamente documentate.**

Sarà compito degli interessati far pervenire tempestivamente alla Scuola la documentazione relativa alle assenze dovute ai suddetti motivi (non oltre 15 gg.).

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, verificherà se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di ore di assenza e se tali ore di assenza, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficienza permanenza del rapporto educativo.

Criteria di valutazione dei crediti formativi

Premesso che:

a) "il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, [...] può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione" (art. 12 comma 1 del D.P.R. 323/98), e che

b) "le esperienze, che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport." (art. 1 D.M. 49 del 24.02.2000),

il Collegio docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe, stabilisce i seguenti criteri:

1. le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi saranno valutate in base agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studio e dei corsi interessati;
2. la documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. La descrizione sintetica deve consentire di valutare la rilevanza qualitativa dell'esperienza anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

Gli alunni che intendano far valere crediti formativi in conformità ai criteri deliberati dal Collegio, sono tenuti a presentare la documentazione relativa entro il 15 maggio di ogni anno.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosolino Balistreri
Rosolino Balistreri